



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 205/12 (riunificato)

UDIENZA DEL

18/12/2012 ore 09:30

SENTENZA

N°

229/2/12

PRONUNCIATA IL:

18/12/12

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

20/12/12

Il Segretario

*Fallace*

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**

DI **CAMPOBASSO**

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<b>DI NARDO</b>	<b>GIUSEPPE</b>	<b>Presidente e Relatore</b>
<input type="checkbox"/>	<b>CATELLI</b>	<b>LUIGI ANTONIO</b>	<b>Giudice</b>
<input type="checkbox"/>	<b>VALERIO</b>	<b>ANNA MARIA</b>	<b>Giudice</b>
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 205/12  
depositato il 12/03/2012

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 02720120002552073000 IRES-ALTRO 2006  
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TR602T101264/2011 IVA-ALiquOTE 2006  
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TR602T101264/2011 IRAP 2006  
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI CAMPOBASSO

**proposto dal ricorrente:**

POLLICE ANTONIO E LORITO ROSINA S.N.C.  
VIA CORSICA 1 86039 TERMOLI CB

**difeso da:**

SCOPA LELIO  
VIA VI NOVEMBRE 13 66100 CHIETI CH

- sul ricorso n. 206/12  
depositato il 12/03/2012

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 02720120002512045 IRPEF-ALTRO 2006  
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TR601T02213/2011 IRPEF-ADD.REG. 2006  
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TR601T02213/2011 IRPEF-ADD.COM. 2006  
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TR601T02213/2011 IRPEF-ALTRO 2006  
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI CAMPOBASSO

**proposto dal ricorrente:**

POLLICE ANTONIO  
VIALE PADRE PIO 88 86039 TERMOLI CB



(segue)

**difeso da:**

SCOPA LELIO  
VIA IV NOVEMBRE 13 66100 CHIETI CH

- sul ricorso n. 207/12  
depositato il 12/03/2012

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0270270120002511540000 IRPEF-ALTRO 2006
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TR601T102215/2011 IRPEF-ADD.REG. 2006
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TR601T102215/2011 IRPEF-ADD.COM. 2006
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TR601T102215/2011 IRPEF-ALTRO 2006  
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI CAMPOBASSO

**proposto dal ricorrente:**

POLLICE LUIGINO  
VIALE PADRE PIO 88 86039 TERMOLI CB

**difeso da:**

SCOPA LELIO  
VIA IV NOVEMBRE 13 66100 CHIETI CH

- sul ricorso n. 208/12  
depositato il 12/03/2012

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 02720120002511843000 IRPEF-ALTRO 2006
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TR601T102216/2011 IRPEF-ADD.REG. 2006
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TR601T102216/2011 IRPEF-ADD.COM. 2006
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TR601T102216/2011 IRPEF-ALTRO 2006  
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI CAMPOBASSO

**proposto dal ricorrente:**

POLLICE MARIA PIA ANTONELLA  
VIALE PADRE PIO 88 86039 TERMOLI CB

**difeso da:**

SCOPA LELIO  
VIA VI NOVEMBRE 13 66100 CHIETI CH

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 205/12 (riunificato)

UDIENZA DEL

18/12/2012

ore 09:30

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La s.n.c. Pollice Antonio e Lorito Rosalia, esercente attività di lavori di costruzione di edifici, ha presentato rituale ricorso avverso l'Avviso di accertamento in epigrafe indicato con cui l'A.F. aveva rettificato, ai fini IVA ed IRAP la dichiarazione prodotta relativa all'anno 2006, con effetto sulla quota IRPEF dei vari soci.

La rettifica era stata fondata essenzialmente su un accertamento relativo alla vendita di immobili per i quali nell'atto notarile era stato dichiarato il prezzo di € 120.000. Senonchè dagli accertamenti effettuati presso gli acquirenti di una delle cinque villette (vendute allo stato grezzo) era risultato che il prezzo effettivo era stato di € 190.000. Infatti i predetti acquirenti, tali coniugi Mustillo/Colasurdo, avevano dichiarato agli accertatori che oltre al prezzo risultante dall'atto di acquisto, e corrisposto con assegni circolari, essi avevano versato, con assegni intestati "a me medesimo" ulteriori € 70.000, oltretutto rendendo tale dichiarazione previa l'ammonizione di cui all'art.76 DPR 445/200. Poichè oltre alla villetta venduta ai coniugi predetti, dalla contabilità della società era risultata la vendita ad altri soggetti di altre quattro villette per lo stesso prezzo, l'A.F. aveva complessivamente ritenuto occultati € 350.000, così elevando il dichiarato di € 600.000 ad € 950.000, e tanto pur non essendo risultato alcun contrasto in riferimento agli atti stipulati dagli altri acquirenti, nessuno dei quali, contattati dall'A.F., aveva contestato le fatture emesse dalla società e regolarmente annotate.

Tanto premesso la ricorrente contestava il *modus operandi* dell'A.F. facendo rilevare che innanzitutto gli acquirenti coniugi Mustillo non potevano essere considerati terzi, essendo parti degli atti stipulati che, anche a volere ignorare la singolarità della preammonizione che gli accertatori avevano premesso alle dichiarazioni dei detti coniugi, trattavasi di una mera informativa di terzi non corroborata da alcun altro elemento e contrastante con gli accertamenti contabili effettuati presso essa società e riscontrati ineccepibili; infine che le dichiarazioni predette erano state acquisite in aperta violazione degli artt. 7 D.lgs e 246 cpc che vietano la prova per testi ed il giuramento nonché testimonianze delle parti interessate al procedimento.

Chiedeva pertanto annullarsi l'opposto atto impositivo con vittoria di spese. Instauratosi il contraddittorio si costituiva l'A.F. che contestava ogni avversa deduzione facendo rilevare che le dichiarazioni dei coniugi Mustillo erano state legittimamente acquisite ex artt.39 e 32 DPR 600/73 e che, se pure rispondeva al vero che gli altri acquirenti non avevano ritenuto di presentare alcuna altra documentazione relativa alla completa tracciabilità delle somme versate e nemmeno i contratti preliminari, tuttavia, trattandosi di villette di identica tipologia ed ubicazione, non era da considerare verosimile che fossero state vendute per un prezzo inferiore del 58% rispetto a quello praticato ai coniugi Mustillo.

Chiedeva pertanto rigettarsi il ricorso con vittoria delle spese del giudizio.

Intanto contro gli avvisi di accertamento notificati ai soci per la ritenuta maggiore imposta IRPEF anno 2006 come quota societaria, presentavano ricorsi i soci Pollice Antonio, Pollice Luigino e Pollice Maria Pia. Tutti i predetti, a sostegno dei rispettivi ricorsi, deducevano gli stessi motivi prospettati dalla società.

In corso di causa, su richiesta delle parti e sussistendo evidenti motivi di connessione oggettiva, veniva disposta la riunione dei ricorsi.

Quindi all'udienza odierna, sulle conclusioni delle parti, questa Commissione decideva come da dispositivo.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso della società è fondato e deve essere accolto.

In punto di fatto è pacifico che nessuna irregolarità fu rilevata dall'A.F. in sede di esame degli atti e della contabilità della società.

E' altresì incontroverso che l'unico elemento sul quale si fonda l'accertamento è costituito dalle dichiarazioni rese dai coniugi Mustillo che dichiararono di avere versato per l'acquisto dell'immobile un prezzo maggiore di € 70.000 rispetto a quello risultante dal rogito notarile. Da tali

dichiarazioni l'A.F. ha dedotto che vi fu occultamento di prezzo anche per gli altri quattro immobili venduti, e tanto senza acquisire alcun ulteriore elemento che potesse confortare la presunzione. Tanto premesso in punto di fatto, è da esaminare, in diritto, quale valore debba essere conferito alle dichiarazioni dei coniugi Mustillo.

E' da premettere, però, che nella specie non viene affatto in rilievo il divieto di ammissione della prova testimoniale invocato dalla ricorrente con riferimento all'art.7, comma 4, Dlgs. 546/92, poiché tale divieto si riferisce alla prova testimoniale da assumere nel processo con le garanzie del contraddittorio e non implica, pertanto, l'impossibilità di utilizzare, ai fini della decisione, le dichiarazioni che gli organi dell'Amministrazione finanziaria sono autorizzati a richiedere anche ai privati (anche ai clienti del contribuente) nella fase amministrativa di accertamento sul conto di un determinato contribuente (DPR n.600/73 art.32, comma 1 e DPR 633/72, art.51).

Dette dichiarazioni, proprio perchè assunte in sede extraprocessuale, costituiscono meri elementi indiziari e sono sfornite ex se di efficacia probatoria, con la conseguenza che esse sono del tutto inidonee a fondare una affermazione di responsabilità del contribuente per l'imposta, potendo soltanto fornire un eventuale ulteriore riscontro a quanto già accertato e provato aliunde in sede di procedimento tributario, o comunque avere il valore degli elementi indiziari i quali possono solo concorrere a formare il convincimento del giudice, ma non sono idonei, da soli, a costituire il fondamento della decisione. (Corte Cost. n.18/2000 e Cass. n.903 e 4269 del 2000).

Nella concreta fattispecie non si rinviene alcun riscontro alle dichiarazioni dei coniugi Mustillo, poiché nessuno degli altri acquirenti, pure interpellati dall'A.F., risulta avere reso dichiarazioni a conforto della tesi della A.F., la contabilità della società è risultata perfettamente regolare e nessun ulteriore elemento per provare l'effettivo valore degli immobili è stato offerto dalla resistente Agenzia delle Entrate.

Le esposte considerazioni inducono ad accogliere il ricorso della società nonché, attesa l'evidente consequenzialità, i ricorsi proposti dai singoli soci.

Per il principio della soccombenza le spese del procedimento, liquidate come da dispositivo, sono a carico della Agenzia delle Entrate.

#### **P. Q. M.**

Accoglie i ricorsi riuniti e, per l'effetto, annulla gli opposti atti impositivi. Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del presente giudizio, spese che liquida in complessivi € 800,00 per la società ed € 600,00 per ciascuno dei soci.

Campobasso, 18-12-2012



Il Presidente est.

dr. Giuseppe Di Mardo